

Prodotto e distribuito dalla

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 aprile 1999

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 1999, n. 357.

Applicazione art. 19 (rapporto ottimale), rilevazione carenze al 30 settembre 1998, e art. 20 (copertura delle zone carenti di assistenza primaria) dell'A.C.N. per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale (decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484) Pag. 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 1999, n. 1579.

Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale (D.P.R. n. 484 del 22 luglio 1996). Graduatoria unica definitiva valida per l'anno 1998 (domande presentate entro il 31 gennaio 1997) Pag. 9

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO



REGIONE LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 MAR. 1999ADDI' 23 MAR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Bomolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	FERRARINI	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONALONNA	Salvatore	"	MARCONI	Angiolo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	META	Michale	"
FEDERICO	Maurizio	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... CHISSIS

ASSENTI: CIOFFARELLI - MARCONI - META


DELIBERAZIONE N° 1579

Accordo Collettivo Nazionale per la regolamen-

OGGETTO:
tazione dei rapporti con i medici di medicina generale (DPR n. 484 del 22.7.1996).

Graduatoria unica definitiva valida per l'anno 1998 (domande presentate entro il 31.1.1997).





LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Salvaguardia e Cura della Salute;

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale recepito con D.P.R. 22.7.96 n. 484;

VISTI in particolare gli artt. 2 e 3 di tale Accordo che prevedono rispettivamente la predisposizione di una graduatoria regionale annuale ed i titoli valutabili ai fini della formazione della stessa;

VISTA la graduatoria unica regionale provvisoria valida per l'anno 1998, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6724 del 1.12.98 e pubblicata sul supplemento ordinario n. 2 al B.U.R. n. 35 del 19.12.98;

ESAMINATE le istanze di riesame presentate dai medici;

ATTESO che sulla graduatoria provvisoria, dall'esame ulteriore e congiunto dei titoli, sono stati riscontrati errori materiali nonché di valutazione nell'attribuzione dei punteggi e pertanto, in virtù del principio dell'autotutela della pubblica amministrazione, si è provveduto ad apportare le relative correzioni;

CONSIDERATO che, nel corso dei controlli d'Ufficio è emerso che i dr.ri ALA ANGELICA, AMICI MIRIAM, BONFILI PIERLUIGI, GIORDANO RACHELE, PIACENTI ANGELA, ROSSINI ANGELO, TASINATO GINO, GENTILONI SILVERY FLAMINIA, DE MARTINO FILOMENA AMALIA, LAZZARI CINZIA, MAUGERI ALESSANDRO, AGOSTINI NICOLA inclusi nella graduatoria provvisoria, non sono in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 484/96 e che pertanto devono essere esclusi dalla graduatoria definitiva;

CONSIDERATO inoltre che i dr.ri MARIGLIANI ANTONELLA, CALCAGNI GERARDO, KAKDERI MARIA, PACETTI GIANCARLO, RAGONA LIBERO, ROSINI ANNA, DI PORTO DAVIDE, KHALATI ABDUL ZAHRA, non presenti nella graduatoria provvisoria, hanno diritto all'inclusione nella graduatoria definitiva;

ATTESO che ciascuno dei medici interessati dai provvedimenti di modifica del punteggio di cui alla graduatoria provvisoria, ovvero di esclusione dalla stessa, ha ricevuto comunicazione di dette variazioni;

SENTITO il parere obbligatorio del Comitato Consultivo regionale di cui all'art. 12 del D.P.R. 484/96;

VISTA la legge 15.5.97 n. 127;

all'unanimità

DELIBERA

Di approvare e rendere ufficiale mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio la graduatoria unica regionale definitiva di medicina generale valida per l'anno 1998 di cui all'allegato A), che è parte integrante della presente deliberazione, redatta sulla base delle domande presentate dai medici entro il 31.1.1997.

Il presente provvedimento non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15.5.1997 n. 127.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO SALVAGUARDIA E CURA DELLA SALUTE

Settore 55 UFFICIO 1

VERBALE N.7

L'anno millenovecentonovantanove il giorno 23 febbraio alle ore 16,00 si è riunito il Comitato consultivo regionale per la medicina generale previsto dall'art.12 del D.P.R. 22.7.96 n.484, istituito dalla Giunta regionale con deliberazione n.970 del 24.3.98.

Presiede il dr.Luigi Oppido delegato dell'Assessore alla Salvaguardia e Cura della Salute.

Sono presenti per la parte medica:

dr.Angelo Sabani

dr.Giuseppe Di Donna

dr. Candido Ranalli

dr.Luigi Santi

Sono assenti

dr.Luciano Longhi

dr.Achille Capece

Sono presenti per la parte pubblica

dr.ssa Vezia Mei

dr.Elio Rossi

dr.Giancarlo Cervelli

dr.Mario Rapone

E' assente

dr.Giancarlo Petricone

Svolge mansioni di segretaria la sig.ra Francisca Mancini.

L'ordine del giorno prevede l'approvazione della graduatoria unica regionale definitiva di medicina generale valida per l'anno 1998.

Il Comitato, esaminate le istanze presentate dai medici per il riesame del punteggio attribuito nella graduatoria provvisoria e presa visione delle correzioni apportate dall'ufficio agli errori materiali, nonché di valutazione, riscontrati nel corso dei controlli, all'unanimità approva la graduatoria definitiva valida per l'anno 1998, ai sensi dell'art.2, comma 10 del D.P.R. n.484/96.

Si passa quindi all'esame delle richieste di trasferimento di residenza presentate dai dr.ri Giulia De Stefanis, M.Luisa Ruffi, Venere Cipriani, Musleh Fahed e Silvio Festinese ai sensi dell'art.21, comma 8 del D.P.R. n.484/96. Il Comitato esprime parere favorevole, purchè il trasferimento non comporti alcun disservizio nell'erogazione dell'assistenza.

Successivamente il presidente dà lettura del quesito avanzato dalla ASL Roma A in merito alla disciplina delle sostituzioni dei medici di medicina generale ex enti. Al riguardo il Comitato, considerato che i sostituti di tali medici vengono individuati dalla graduatoria unica regionale di medicina generale e che agli stessi vengono corrisposti i compensi previsti dall'all.N del D.P.R. n.484/96, esprime parere che a dette sostituzioni debba essere applicata la normativa contenuta nell'art.10 del citato all.N.

Il Comitato, infine, presa visione del quesito posto dal dr.Marino Casole in ordine alle incompatibilità previste dall'art.4 del D.P.R. n.484/96, ritiene che un medico di assistenza primaria con massimale limitato a 500 scelte, titolare di incarico di continuità assistenziale, può svolgere presso presidi privati convenzionati esclusivamente attività di guardia medica e/o iniezioni e prelievo, come disposto dal comma 3 del suddetto art.4. Ai sensi del successivo art.25, comma 4 tale attività comporta una ulteriore riduzione del massimale, in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medico dedica allo svolgimento della medesima. Alle ore 18,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

LA SEGRETARIA

(Francisca Mancini)

IL PRESIDENTE

(dr.Luigi Oppido)

COPIA CONFORME



Capo I - Principi generali

Art. 1

Campo di applicazione

1. La presente convenzione nazionale regola, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7.12.1993, n. 517, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato, che si instaura fra le Aziende unità sanitarie locali - di seguito denominate Aziende - ed i medici di medicina generale, per lo svolgimento dei compiti di:
 - a) assistenza primaria di medicina generale;
 - b) continuità assistenziale;
 - c) emergenza sanitaria territoriale;
 - d) attività programmata per servizi territoriali;in un quadro normativo di responsabilizzazione complessiva del medico di fiducia per la tutela della salute dei cittadini che lo hanno scelto.
2. Individua, inoltre, gli ambiti di contrattazione rimessi alla trattativa regionale.
3. Il rapporto può essere instaurato da parte delle Aziende solo con i medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dal decreto legislativo 8.8.1991, n. 256 e dalla successiva normativa.

Art. 2

Graduatorie

1. I medici da incaricare per l'espletamento delle attività disciplinate dal presente accordo sono tratti da graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello regionale. Le Regioni, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 12, possono adottare procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari alla formazione della graduatoria.
2. I medici che aspirano all'iscrizione nelle graduatorie generali devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande:
 - a) iscrizione all'albo professionale;
 - b) non aver compiuto il cinquantesimo anno di età;
 - c) essere in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dal decreto legislativo 8.8.1991, n. 256 e dalla successiva normativa.
3. Si prescinde dal requisito del limite di età per i medici che alla scadenza del termine di cui al comma 4 siano titolari, anche se in altra regione, di incarico a tempo indeterminato disciplinato dal presente accordo.



COPIA CONSERVATA

4. Ai fini dell'inclusione nella graduatoria annuale i medici devono inviare, con plico raccomandato entro il termine del 31 gennaio, all'assessorato alla sanità della regione in cui intendono prestare la loro attività, una domanda conforme allo schema allegato sub lettera A), corredata dalla documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati.
5. Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli posseduti alla data del 31 dicembre.
6. Il medico che sia già stato iscritto nella graduatoria regionale dell'anno precedente deve presentare, oltre alla domanda, soltanto il certificato di iscrizione all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell'ultimo anno nonché di eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria.
7. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo.
8. L'amministrazione regionale, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 3, previo parere obbligatorio del Comitato di cui all'art. 12, predispone una graduatoria regionale da valere per l'anno solare successivo, specificando, a fianco di ciascun nominativo e punteggio conseguito, le eventuali situazioni di incompatibilità e la residenza.
9. La graduatoria è resa pubblica entro il 15 ottobre sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro 30 giorni dalla pubblicazione i medici interessati possono presentare all'Amministrazione regionale istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.
10. La graduatoria regionale, previo parere obbligatorio del Comitato ex art. 12, è approvata in via definitiva entro il 15 dicembre dall'amministrazione regionale e comunicata alle Aziende e agli Ordini provinciali dei medici della Regione.

Art. 3

Titoli per la formazione delle graduatorie

1. I titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie sono elencati qui di seguito con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi:

I - Titoli accademici e di studio:

a) diploma di laurea conseguito con voto 110/110 e lode.....	p.	1,00
b) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109.....	p.	0,50
c) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104.....	p.	0,30



COPIA CONFORME

d) specializzazione o libera docenza in medicina generale o discipline equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tab. B per ciascuna specializzazione o libera docenza.....p. 2,00

e) specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina generale ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tab. B, e successive modificazioni e integrazioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza.....p. 0,50

f) attestato di formazione in medicina generale di cui all' art.1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91p. 12,00

II - Titoli di servizio

a) Attività di medico di assistenza primaria convenzionato ai sensi dell'art. 48 della legge 833/78 e dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502/92 compresa quella svolta in qualità di associato: per ciascun mese complessivo.....p. 0,20

Il punteggio è elevato a 0,30 per l'attività nell'ambito della regione nella cui graduatoria si chiede l'inserimento;

b) attività di sostituzione del medico di assistenza primaria convenzionato con il S.S.N. solo se svolta con riferimento a più di 100 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi (le sostituzioni dovute ad attività sindacale del titolare sono valutate anche se di durata inferiore a 5 giorni). Le sostituzioni effettuate su base oraria ai sensi dell'art. 23 sono valutate con gli stessi criteri di cui alla lettera c): per ciascun mese complessivo.....p. 0,20

c) servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato nella medicina dei servizi o svolto, anche a titolo di sostituzione, nei servizi di guardia medica e di continuità assistenziale e nell'emergenza sanitaria territoriale, in forma attiva: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività.....p. 0,20
(Per ciascun mese solare non può essere considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito dall'accordo nazionale relativo al settore);

d) attività programmata nei servizi territoriali o di continuità assistenziale o di emergenza sanitaria territoriale in forma di reperibilità, ai sensi del presente accordo:
per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività.....p. 0,05

e) attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle località turistiche organizzati dalle Regioni o dalle Aziende:
per ciascun mese complessivop. 0,20

f) servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina
per ciascun mesep. 0,05

g) attività di sostituzione di medico pediatra di libera scelta se svolta con riferimento ad almeno 70 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi
per ciascun mese complessivo.....p. 0,10

h) medico specialista ambulatoriale nella branca di medicina interna e medico generico di ambulatorio ex enti mutualistici, medico generico fiduciario e medico di ambulatorio convenzionato con il Ministero della sanità per il servizio di assistenza sanitaria ai naviganti
per ciascun mesep. 0,05

i) astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio durante il periodo di incarico a tempo indeterminato nell'area della medicina generale (fino ad un massimo di p=0,50).
per ciascun mesep. ~~0,10~~ 0,20

2. Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono valutate come mese intero. Relativamente al servizio di guardia medica e continuità assistenziale di cui al capo III, alla medicina dei servizi e alle attività programmate di cui al Capo IV del presente accordo, per frazione di mese da valutare come mese intero si intende un complesso di ore di attività superiore a 48.
3. I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività svolte nello stesso periodo. In tal caso è valutato il titolo che comporta il punteggio più alto. Le attività di servizio eventualmente svolte durante i periodi formativi non sono valutabili.
4. A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, il voto di laurea, l'anzianità di laurea, e, infine, la maggiore età.

5. Non sono valutabili attività che non siano espressamente previste ed elencate dal presente articolo.
6. Per l'assegnazione delle zone carenti di assistenza primaria e di continuità assistenziale, le Regioni, fatto salvo il disposto di cui all'art. 20, comma 3, lettera a), riservano nel proprio ambito, sulla base di intese annuali con i Sindacati maggiormente rappresentativi a livello regionale:
 - a - una percentuale variabile dal 20% al 40% a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo n. 256/91;
 - b - una percentuale variabile dall'80% al 60% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente, in corrispondenza alla percentuale di cui alla lettera a).
 Qualora non vengano assegnate, per carenza di domande di incarico, zone carenti spettanti ad una delle due percentuali di aspiranti, le stesse vengono assegnate all'altra percentuale di aspiranti.


Art. 4

Incompatibilità

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 30.12.1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo il medico che:
 - a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, ad eccezione dei medici di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 14.6.1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12.8.1993, n. 296;
 - b) eserciti altre attività o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale;
 - c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato;
 - d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;
 - e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.leg.vo n. 502/92.
2. E' inoltre, incompatibile il medico che:
 - a) svolga funzioni fiscali per conto dell'Azienda o dell'INPS limitatamente all'ambito di operatività;
 - b) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

COPIA CONFORME

- 3 DIC. 1998



Prot. n. **56661**

ALL'ASS. SALVAGUARDIA E CURA
 DELLA SALUTE
 Sett:

ALL'ASSESSORATO ECONOMIA E
 FINANZA REGIONALE

AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

LORO SEDI

Invio copia conforme
 delibere G.R. esecutive
 ai sensi dell'art. 17
 della legge n. 15.5.1997
 n. 127

Allegata alla presente si trasmetta, per il seguito di
 competenza una copia conforme per ciascuna delle seguenti
 deliberazioni, esecutive ai sensi dell'art. 17 della legge
 15.5.1997 n. 127.

1)	- Delib. n. <u>6423</u>	del <u>1/12/98</u>	documente all. <u>58/1</u>
2)	- " " <u>6424</u>	" "	" " <u>58/1</u>
3)	- " " <u>6425</u>	" "	" " <u>58/1</u>
4)	- " " _____	" "	" " _____
5)	- " " _____	" "	" " _____
6)	- " " _____	" "	" " _____
7)	- " " _____	" "	" " _____
8)	- " " _____	" "	" " _____
9)	- " " _____	" "	" " _____
10)	- " " _____	" "	" " _____
11)	- " " _____	" "	" " _____
12)	- " " _____	" "	" " _____

REGIONE LAZIO
 ASSESSORATO
 SANITA' - IGIENE - AMBIENTE
 E PREVENZIONE
 NEI LUOGHI DI LAVORO
 - 3 DIC. 1998
 N. di PROT. 1490
 SETT. 58/4-55-58/4

Che le stesse siano soggette a pubblicazione, si prega di
 provvedere, ai sensi dell'art. 9 del R.R. 15 novembre 1974 n. 4, a
 rimetterne copia all'Ufficio Bollettino Ufficiale, della
 Presidenza della Giunta

Ufficio IV - Sezione III
 Il Dirigente dell'Ufficio

Dele. F. B. L.

COPIA CONFORME

LA GIUNTA REGIONALE

della stessa;

CONSIDERATO che è stata effettuata l'istruttoria delle domande dei medici interessati inviate entro il 31 gennaio 1997;

VISTA la legge 8.10.98 n. 347 che prevede l'attribuzione del punteggio di cui alla lett. F), comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n. 484/96 ai medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale;

SENTITO il parere obbligatorio del Comitato Consultivo Regionale di cui all'art. 12 del D.P.R. 484/96;

VISTA la legge 15.5.97 n. 127.

all'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare la graduatoria provvisoria unica regionale dei medici di medicina generale valida per l'anno 1998 di cui all'allegato A), che è parte integrante della presente deliberazione, e di pubblicarla sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
- 2) di escludere da tale graduatoria: a) i medici abilitati dopo il 31.12.1994 (ai sensi del D.M. 15.12.94) b) coloro che, alla data del 31.12.96 avevano superato il 50° anno d'età (art. 2 A.C.N.) e c) i dottori GIANGIACOMO Giuseppe, NICODEMO Maurizio, VALENTE Elena Rossana e VIOLA Roberta che, benché sollecitati con telegramma, non hanno presentato il certificato d'iscrizione all'Albo dei medici e dei chirurghi;
- 3) di consentire ai medici interessati di inoltrare istanza di riesame entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della presente deliberazione. Tale istanza va indirizzata - a mezzo raccomandata - all'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute - Settore 55 - Ufficio I, via R. R. Garibaldi, 7 00147 ROMA;

il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15.5.1997, n. 127.

FM/amc

A:fm.1

COPIA CONFORME